



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 15/05/2026

OGGETTO: Determinazione scadenze Ruolo TARI 2026.

L'anno **2026**, il giorno **quindici** del mese di **Maggio** alle ore **12:50**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
GIULIANI FAUSTO	Sindaco	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	Vice Sindaco	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	Assessore	ASSENTE
DE FILIPPIS VALERIA	Assessore	PRESENTE
ABBALLE DAMIANO	Assessore	ASSENTE

Totale Presenti 3 Totale Assenti 2

Presiede la seduta **IL SINDACO FAUSTO GIULIANI** ed assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. VINCENZO GALLUCCIO**.

Partecipa in videoconferenza, in modalità telematica il Vice Sindaco **BARTOLI RICCARDO**, nel rispetto del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza con modalità telematica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/07/2022.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali);

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il **comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il **comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il **comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- il **comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio redatto dal gestore ed approvato dal Consiglio o da altra autorità competente;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Colonna non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, ai fini della commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999;

RICHIAMATE:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

VISTA la scadenza del 31 luglio 2026 per l'approvazione del PEF 2026-2029 e delle tariffe TARI per l'anno 2026, giusta Legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 677 stabilisce che "*all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 288, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole 30 aprile, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio*".

CONSIDERATO che, alla data odierna, è in corso il procedimento di formazione/validazione del PEF 2026-2029 ai sensi del MTR-3 e che, fino alla sua approvazione e alla conseguente deliberazione consiliare TARI 2026, occorre garantire continuità di gettito e coerenza contabile nella formazione del bilancio di previsione 2026-2028;

RITENUTO, pertanto, di confermare in via transitoria le tariffe TARI 2025 quali tariffe provvisorie di riferimento per l'anno 2026, ai soli fini: (i) della programmazione finanziaria del bilancio 2026-

2028, (ii) dell'eventuale emissione di acconti TARI 2026, (iii) dell'erogazione del bonus rifiuti, con espressa riserva di congruaggio all'esito dell'approvazione del PEF 2026-2029 e della delibera consiliare TARI 2026;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2025 con la quale sono state approvate le tariffe relative al Tributo TARI per l'esercizio 2025;

VISTO il Regolamento comunale della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/04/2024 e, in particolare l'art. 27 comma 2 e 3 in tema di acconto e definizione rate;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.;
- l'art. 17 co. 7 D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii.
- l'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.
- il DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.;
- i commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.;
- le deliberazioni emanate dall'ARERA;
- il vigente Regolamento Tassa sui Rifiuti;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI DISPORRE** il pagamento della Tari anno 2026 secondo la seguente modalità e scadenze:
 - Acconto pari al 50% calcolato con le tariffe deliberate nell'anno 2025 da versare in n. due rate con scadenza rispettivamente:
 - Prima Rata - 15/07/2026;
 - Seconda Rata - 15/09/2026;
 - in alternativa, pagamento unico entro il 31/07/2026;
 - Saldo della Tari anno 2026 rimodulato secondo il nuovo regime di tariffazione TARI da definire con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, da versare in 2 rate con scadenza 31/10/2026 e 30/11/2026;
2. **DI RICONOSCERE** l'agevolazione del bonus sociale rifiuti nella bolletta in acconto, introdotta dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
3. **DI DISPORRE** che vengano adottate tutte le iniziative idonee affinché venga assicurata la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle scadenze ivi deliberate;
4. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti nei termini di legge.

Alle ore 12:58 il Sindaco dichiara tolta la seduta.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Letto, confermato e sottoscritto.

COLONNA li 14/05/2026

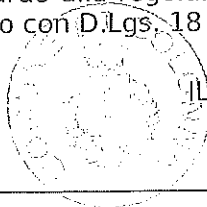


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA FABIOLA PIZZICONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

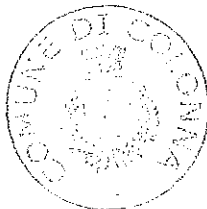
COLONNA li 14/05/2026



IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Dr.ssa Pizziconi-Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galluccio